



Associazione Nazionale Carabinieri

Nucleo volontariato di Ravenna – OdV -



Prot. n. 13/4. 750/2015.

Ravenna, 9 marzo 2024

OGGETTO: Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio, le regole che non tutti sanno

A TUTTE LE VOLONTARIE E VOLONTARI DEL NUCLEO LORO SEDI@



Considerata la confusione che regna tra i volontari in merito alla conduzione degli animali, cani in particolare e all'accesso degli animali alle aree verdi si riporta la **REGOLAMENTAZIONE PER PARCHI GIOCO E AREE SGAMBAMENTO CANI.**

DISPOSIZIONI PER LE AREE DI SGAMBAMENTO CANI:

- Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e accompagnatori ed ai loro cani;
- i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore;
- ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
- I cani con problemi comportamentali devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio.
- I proprietari/conducenti di cane potranno permanere nell'area per un periodo tale (stimato in circa 45 minuti) da consentire una adeguata fruizione a tutti gli utenti;
- Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da adulti. In caso di cani aggressivi o pericolosi l'accompagnatore deve avere compiuto i 18 anni;
- I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non vi siano incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
- A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di apposito sacchetto per la raccolta delle deiezioni e di depositarle nei contenitori presenti nell'area di sgambamento;
- Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando e uscendo dalle aree di sgambamento di chiudere tempestivamente i cancelli.
- Le aree di sgambamento cani sono regolarmente mantenute dal Comune di Ravenna; essendo aree di libero accesso e prive di sorveglianza l'utente è comunque tenuto, prima di liberare il

cane, ad eseguire un controllo generale dello stato dell'area (recinzioni, cancelli, terreno) onde evitare incidenti.

- Nelle aree di sgambamento cani sono normalmente presenti situazioni (buche causate dall'indebito scavo da parte degli animali, radici affioranti e materiale vegetale) insite nella natura stessa di tali aree, di conseguenza, i fruitori devono prestare attenzione nel loro uso.
- Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

È vietato:

- l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
- l'accesso ai cani femmina in periodo estrale (calore)
- l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute 03.03.2009, a meno che il proprietario non sia in possesso di specifico parere del Servizio Veterinario dell'azienda AUSL che ne consenta l'ingresso.
- la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
- ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
- introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
- durante l'attività di manutenzione delle aree di sgambamento, l'accesso all'area sia alle persone che ai cani; coloro che sono presenti devono immediatamente uscire.
- consentire al proprio cane di scavare buche o danneggiare arredi, recinzioni e materiale vegetale.

DISPOSIZIONI PER I PARCHI GIOCO:

È fatto obbligo a quanti utilizzano i parchi gioco comunali e le strutture sportive di mantenere una condotta rispettosa dell'ambiente e delle strutture presenti. **Chi arreca danni ai beni di proprietà comunale dovrà risarcirli.**

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ad anni 12.

L'uso da parte dei minori dei giochi e delle strutture sportive è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito.

I parchi giochi comunali, i percorsi natura e le palestre all'aperto sono utilizzabili tutti i giorni. L'utilizzo può essere legato a eventuali orari di apertura dei giardini in cui i giochi sono collocati.

È vietato l'accesso alle biciclette o altri velocipedi e ai mezzi a motore (salvo quelli di servizio).

ALL'INTERNO DELLE AREE GIOCO COMUNALI È VIETATO

- fumare, bere bevande alcoliche, consumare sostanze stupefacenti e psicotrope non per uso terapeutico
- **creare punti di bivacco** (accampamenti, attendamenti, campeggi)
- gettare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi cestini.
- Alle Aree Gioco si applicano inoltre le norme di comportamento generali di cui all'Art.16 nonché le disposizioni di cui al comma 17.1 del Regolamento Comunale del Verde.
- I cani non possono accedere all'area verde.

Riporto testualmente l'articolo **17 del Regolamento di Polizia Urbana** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale il 27 ottobre 2020, P.G. 197411 e in vigore dal 15 novembre 2020:

Art. 17 Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.

1. Fatte salve le norme speciali e di Regolamento comunale vigenti in materia e relative prescrizioni, nonché quanto previsto dal codice penale e dal codice della strada, la conduzione o l'accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di pubblico uso, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario, o del detentore a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili e, in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole ed assimilabili, atti ad assicurare, in modo certo, l'inoffensività altrui dell'animale.
2. In particolare, il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
4. Fatte salve le norme speciali e di regolamento comunale vigenti in materia e relative prescrizioni, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
 - b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane nei luoghi di presenza di una moltitudine di persone quali le aree di mercato, sagre e fiere così come in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti o degli organi di vigilanza ecc.;
 - c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
5. Deve essere inoltre garantita la nettezza degli spazi percorsi – ivi compresi i beni di proprietà di terzi quali, i muri di affaccio degli stabili, dei negozi, portoni, ingressi, portici, colonnati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via – intervenendo, nel pieno rispetto del benessere animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero, provvedendo alla raccolta e al relativo conforme smaltimento, delle deiezioni od altre evacuazioni prodotte dall'animale, nonché curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto, obbligatorio accompagnare gli animali, muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.
6. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.**

Confido in un'attenta lettura e applicazione del contenuto senza eccessi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE DEL NUCLEO
S.Ten. CC (r) Mimmi Cav. Uff. Isidoro



Direttiva da pubblicare nel nostro sito – area riservata